

TI_GERICHTE 12.2018.19 vom 12. März 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.19

FR: TI_GERICHTE 12.2018.19 du 12 mars 2018

IT: TI_GERICHTE 12.2018.19 del 12 marzo 2018

Regeste

Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale (rifiuto di una proroga del termine per la risposta), assenza di un interesse degno di protezione se il giudice di prima sede non ha ancora impartito un termine suppletorio, nessun diniego di giustizia

Erwägungen

E. 16

febbraio 2018 la reclamante ha ribadito le sue domande; che se impugnata è una disposizione ordinatoria processuale - così come lo è la decisione sulla proroga di un termine (TF 5D_160/2014 del 26.1.2015 consid. 2.3; 5A_783/2014 del 4.11.2014 consid. 1) - il termine di reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC); che se il diniego di giustizia dovesse risultare dall'emissione di disposizioni ordinarie processuali o altre decisioni, allora il reclamo dev'essere interposto nel termine di dieci giorni di cui all'art. 321 cpv. 2 (se impugnata è una disposizione ordinatoria processuale) oppure di trenta giorni ex art. 321 cpv. 1 (se si tratta di un'altra decisione) (Verda Chiocchetti, in Trezzini e al., Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2[■] ediz. 2017, N 95 ad Art. 319); che, per il resto, il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC); che il gravame è quindi senz'altro tempestivo (art. 321 cpv. 1 e 4 CPC), così come la risposta (art. 322 cpv. 2 CPC) e la replica spontanea, pervenuta a questa Camera prima dell'emanazione del presente giudizio; che la presente decisione rende priva d'oggetto la domanda formulata dalla reclamante e volta al rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata giusta l'art. 325 cpv. 2 CPC; che, per i motivi che seguono, la stessa sarebbe stata in ogni caso disattesa; che quanto previsto all'art. 325 cpv. 2 CPC è una facoltà del tribunale, da esercitare in funzione della ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, ossia, da un lato, gli svantaggi di un'esecuzione immediata in capo al reclamante e, dall'altro, quelli che un rinvio dell'esecuzione comporterebbero per la controparte (Verda Chiocchetti, op. cit., N 13 segg. ad Art. 325); che non si intravede dove risiedano gli svantaggi per la reclamante, dato che, come d'altronde da essa medesima sottolineato (gravame, pag. 8), il primo giudice deve ancora spiccare il termine suppletorio previsto all'art. 223 cpv. 1 CPC; che per quanto concerne il rifiuto di accordare un'ulteriore proroga al termine di risposta di prima sede, non vi è alcun interesse degno di protezione del reclamante ad aggravarsi (art. 59 cpv. 2 lit. a) CPC); che, in effetti, nelle undici pagine di gravame essa sostiene, in sintesi, che qualora non le fosse concessa un'ulteriore proroga si troverebbe costretta a dover inoltrare la risposta senza la garanzia che le sue spese ripetibili siano coperte; che, come preannunciato sopra, essa dimentica il meccanismo del termine suppletorio di risposta previsto all'art. 223 CPC e, quindi, che in questo stadio della lite non è obbligata a inoltrare l'allegato in questione; che lo stesso vale laddove afferma, con la replica spontanea, che nella sue osservazioni il primo giudice non avrebbe specificato che,

in ogni caso, non avrebbe staccato di propria iniziativa o su istanza di parte un termine suppletorio, sicché essa sarebbe costretta a inoltrare la risposta prima della decisione sulla cauzione; che a nulla muta l'argomentazione secondo cui si troverebbe, in tal caso, costretta a imbastire una risposta in un breve lasso di tempo, verosimilmente di dieci giorni (replica spontanea, pag. 2); che tale motivazione è stata formulata per la prima volta con la replica spontanea, sicché tardivamente; che, infatti, la replica o la duplica, sia che avvengano spontaneamente sia su ordine del tribunale (Art. 316 cpv. 2 CPC), non possono servire a colmare lacune del gravame o della risposta (Verda Chiocchetti, op. cit., N 1 ad art. 322; N 48 ad Art. 312); che, sebbene il presupposto dell'interesse degno di protezione debba essere vagliato d'ufficio dal giudice (art. 60 CPC), compete alla parte che si aggrava dimostrare la sua esistenza (cfr. TF 5A_607/2016 del 25.8.2016 consid. 3, in relazione all'art. 76 cpv. 1 lit. b LTF) e quindi sostanziare il medesimo in maniera esauriente di principio già con il gravame; che, in ogni caso, l'argomentazione in questione sarebbe inconferente ai fini del giudizio; che, invero, non sussiste alcun interesse concreto e attuale ad aggravarsi ora sulla base di un ipotetico termine suppletorio di dieci giorni; che, infatti, la parte potrà, se del caso, querelare la disposizione ordinatoria processuale che fissa tale termine suppletorio, posto che, tra le altre cose, essa renda almeno verosimile l'esistenza di un rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lit. b n. 2 CPC); che la reclamante afferma esservi un caso di ritardata/denegata giustizia, criticando il comportamento del Pretore che “ di fronte a un'istanza di cauzione processuale con contestuale richiesta di sospensione della procedura e annullamento del termine per rispondere, proroga il termine per rispondere per tre volte e poi respinge una quarta istanza, senza nel contempo sospendere la procedura o annullare il termine per la risposta e senza decidere l'istanza di cauzione processuale ” (gravame, pag. 7 in alto); che, per i motivi suesposti, nel non concedere la proroga del termine di risposta il primo giudice non ha commesso un diniego di giustizia, così come nel non sospendere il procedimento; che nemmeno si intravede dove risieda un ritardo di giustizia nel statuire sulla cauzione processuale, cosa che a ben vedere nemmeno è sostenuto dalla reclamante; che, di conseguenza, non si giustifica in alcun modo di assegnare un termine ai sensi dell'art. 327 cpv. 4 CPC affinché il primo giudice si pronunci sull'istanza di cauzione; che alla luce di quanto suesposto nemmeno si può dar seguito alla richiesta di limitazione del procedimento ex art. 125 CPC alla questione della cauzione processuale, domanda peraltro tardivamente formulata unicamente con la replica spontanea (e che non può essere confusa con la domanda di sospensione indicata nel reclamo) e, quindi, tardiva; che, infatti, come detto sopra la replica o la duplica non possono servire a colmare lacune del gravame o della risposta; che, in definitiva, il reclamo va integralmente respinto; che le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dalla reclamante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 250.- per ripetibili di questa sede; che il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 13'500.-. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 106 cpv. 1 CPC, della LTG e del RTar, decide:

1. Il reclamo 30 gennaio 2018 è integralmente respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 500.-, sono poste a carico di RE 1, con l'obbligo di rifondere a CO 1 fr. 250.- per ripetibili di reclamo.
3. Notificazione: ; - ; - . Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente
La
vicecancelliera Rimedi giuridici: pagina seguente

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.